



TRIBUNALE DI VARESE

Seconda Sezione Civile e Fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
dott.ssa Flaminia D'Angelo	Giudice
dott.ssa Ida Carnevale	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso per concordato preventivo rubricato al n. 4/2019 R.G. C.P. proposto da

I.N.C.A. INDUSTRIA NAZIONALE COSMETICI e AFFINI S.p.A. (c.f. 00934360157), con sede legale in Milano, via Durini n. 15 e sede operativa in Porto Valtravaglia (VA), via per Domo n. 18, assistita dagli Avvocati Giuseppe Velluto, Luca Jeantet, Paola Vallino, Guido Reggiani ed Eleonora Paganini

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 23 maggio 2019, I.N.C.A. INDUSTRIA NAZIONALE COSMETICI e AFFINI S.p.A. ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161 sesto comma l.fall. e, in data 20 novembre 2019, ha depositato domanda completa.

Dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, risulta che la domanda, così come integrata in seguito alle richieste di chiarimenti e integrazioni del giudice designato (vd., in particolare, la memoria integrativa depositata in data 20 dicembre 2019), risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l.fall., e precisamente:

la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile a fallimento, in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 1 l.fall. e si trova in una situazione di crisi, se non insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente.

La documentazione di rito prevista dall'art. 161 l.fall., prodotta a corredo dell'istanza, fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

In particolare:

il ricorso è stato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente sig. Sergio Faverio;

il ricorso contiene una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa alla data del 23 maggio 2019;

sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori;



La proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione, ai sensi degli artt. 161 terzo comma e 182 *bis* secondo comma l.fall., di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. (dott. Alessandro Solidoro), che ha dato atto della veridicità dei dati contabili e della fattibilità del piano e che ha attestato che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

La Società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano *in continuità aziendale diretta* così riassumibile:

- a. la continuità diretta dell'attività aziendale ai sensi dell'art. 186 *bis* l.fall.;
 - b. l'incasso dei crediti;
 - c. l'impegno irrevocabile e cauzionato di investitori terzi a sostenere la procedura di concordato preventivo con continuità ("*Offerta Aucap*"), mediante la sottoscrizione e la liberazione in denaro di un aumento di capitale inscindibile ed a pagamento di € 3.400.000,00, impegno successivamente incrementato sino all'importo massimo di € 1.160.000,00 ("*Apporto Aggiuntivo*"), la cui efficacia è subordinata all'omologa (impegno confermato anche successivamente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 così come dichiarato dalla Società);
 - d. la cessione della partecipata Inca Cosmetici S.r.l.;
- [la suddetta partecipazione, giusta autorizzazione del Tribunale in data 24 gennaio 2020 all'avvio di procedura competitiva ai sensi degli artt. 161 settimo comma e 163 *bis* l.fall., alla data del presente decreto, è stata ceduta a COSMOW S.r.l.; l'operazione ha consentito alla Società proponente di incassare il corrispettivo dell'acquisto pari ad euro 600.000,00 (dedotta la cauzione di euro 200.000,00), oltre la somma di euro 1.030.171,5 per crediti commerciali scaduti all'atto del rogito di compravendita];
- e. la cessione della partecipata Capinter S.a.s. al prezzo minimo di € 600.000, successivamente all'ammissione, non essendo stata acquisita, allo stato, una valida offerta irrevocabile;
 - f. la conclusione di un patto paraconcordatario con il creditore privilegiato ipotecario UniCredit S.p.A. avente ad oggetto il pagamento dilazionato del proprio credito, in deroga alla previsione di cui all'art. 186 *bis* l.fall.;
 - g. la transazione previdenziale e la transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 *ter* l.fall.;
 - h. la durata del piano è indicata complessivamente in 4 (quattro) anni.

Il piano prevede il soddisfacimento dei creditori nei seguenti termini:

- il pagamento delle spese di procedura in misura integrale ed entro i termini di cui al piano di cassa (*sub* doc. n. 76);
- il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi (piano di cassa *sub* doc. n. 76), dei crediti prededucibili maturati nel corso della procedura concordataria in funzione dell'attività aziendale;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati *ex* artt. 2751 *bis*, n. 1, n. 2, n. 3, n. 5 e n. 5 *ter* c.c., da soddisfarsi, unitamente ai relativi interessi, nel termine di 3 (tre) mesi dal decreto di omologazione, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;
- la suddivisione degli altri creditori di rango chirografario (*ab origine* o declassato) nelle seguenti 6 (sei) classi con diritto di voto:
 - **Classe 1** – composta da UniCredit, istituto finanziario che vanta crediti assistiti da ipoteca di primo grado su beni strumentali della Società che non verranno resi oggetti di vendita e che non sono oggetto di degrado ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.fall., da soddisfarsi



integralmente entro 10 (dieci) anni (mediante rate mensili di pari importo con applicazione del tasso contrattuale già previsto) in conformità al Patto Paraconcordatario UCI ed in deroga al termine annuale di cui all'art. 186 *bis*, lett. c), 1.fall., fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

- **Classe 2** – composta da Enti Previdenziali, per la parte di credito capiente e non degradata ai sensi dell'art. 160, comma 2, 1.fall., da soddisfarsi entro 6 (sei) mesi dal Decreto di Omologazione in conformità alla Transazione Previdenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 *ter* 1.fall., fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;
- **Classe 3** – composta da Enti Previdenziali, creditori privilegiati per la quota degradata ai sensi dell'art. 160, comma 2, 1.fall., da soddisfarsi nella percentuale garantita del 10% entro 9 (nove) mesi dal Decreto di Omologazione in conformità alla Transazione Previdenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 *ter* 1.fall., fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;
- **Classe 4** – composta dall'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni, creditrice privilegiata integralmente degradata ai sensi dell'art. 160, comma 2, 1.fall., da soddisfarsi nella percentuale garantita del 10% entro 9 (nove) mesi dal Decreto di Omologazione in conformità alla Transazione Fiscale ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 *ter* 1.fall., fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;
- **Classe 5** – composta dai creditori originariamente privilegiati e degradati a rango chirografario (diversi dai creditori di cui alle Classi 2, 3 e 4), ivi compresi i crediti privilegiati speciali ai sensi dell'art. 2758, n. 2, c.c., che verranno ripagati nella percentuale garantita del 10% entro 9 (nove) mesi dal Decreto di Omologazione, salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;
- **Classe 6** – composta dai creditori chirografari originari, che verranno ripagati nella percentuale garantita del 1,05% entro 12 (dodici) mesi dal Decreto di Omologazione, salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

ritenuto che il concordato proposto possa qualificarsi come concordato “misto”, liquidatorio (quanto alla cessione delle partecipazioni non funzionali alla continuità) e con continuità aziendale diretta, quand'anche attuato mediante un aumento del capitale della società proponente (con esclusione del diritto d'opzione), ad opera di un soggetto terzo, che ne acquisirà in tal modo il controllo, non costituendo l'operazione, in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma, sez. fall., 5 agosto 2019), un atto astrattamente corrispondente alla liquidazione dell'azienda, fatta salva la ravvisabilità, in concreto, di una frode in danno dei creditori;

ritenuta altresì corretta la qualificazione dei flussi generati dalla prosecuzione dell'attività aziendale e resi possibili per effetto dell'apparto dei terzi investitori;

tenuto conto che al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 *bis* 1.fall. non si applica, per espressa previsione legislativa, la regola generale contenuta nel quarto comma dell'art. 160 1.fall., che prevede la soglia minima del 20% di soddisfazione dell'ammontare dei crediti chirografari e che, in mancanza di una percentuale minima prevista dal legislatore, non può concludersi per ciò solo per l'inammissibilità di un concordato che proponga una percentuale di soddisfacimento assai esigua, come nel caso di specie, dovendo ritenersi rimesso ai creditori il giudizio sul raggiungimento di una determinata percentuale di soddisfazione;

osservato che, nella specie, la previsione di cui al secondo comma dell'art.160 1.fall. deve ritenersi rispettata considerato che la proposta prevede per i creditori assistiti da cause legittime di prelazione una soddisfazione migliore di quella che sarebbe realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione fallimentare e attesa la mancanza delle risorse derivanti dall'aumento di capitale, come attestato



nella relazione redatta dal Professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lett. d) l.fall.;

valutata altresì legittima la falcidia del credito di rivalsa iva in ragione delle risultanze dell'attestazione agli atti redatta ex art.160 secondo comma l.fall.;

considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi può trovare ragionevole giustificazione nell'omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui può ritenersi accertato che sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell'art. 160 lett. c) l.fall.;

valutato che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione;

ritenuto ammissibile il classamento dei creditori disgiunto dall'offerta di trattamenti diversificati tra le varie classi, ricollegandosi in principalità la suddivisione dei creditori in classi ai diversi interessi di cui essi sono portatori, non potendosi interpretare come congiunte le previsioni della lett. c) e d) dell'art. 160 l.fall., alla luce dell'ampia libertà di scelta lasciata dal legislatore al proponente il concordato nell'individuazione delle forme e modalità di soddisfacimento dei crediti;

evidenziato che le poste attive e le passività sono oggetto di attestazione sufficientemente motivata;

evidenziato che è stato appostato un fondo rischi del valore di € 100.000;

rilevato che la proponente si è obbligata ad assicurare ai propri creditori l'utilità specifica ed economicamente valutabile come sopra indicata, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; che trattandosi di un concordato in continuità, il Collegio reputa che tale utilità debba essere considerata vincolante, per consentire al professionista designato ex art. 67 l.fall. di esprimere – in modo chiaro ed attendibile – un reale giudizio di strumentalità della prosecuzione dell'attività di impresa rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori. Giudizio che si ritiene possa essere formulato tramite la comparazione dei flussi assicurati dall'aumento di capitale e dalla prosecuzione dell'attività e quelli generati dalla liquidazione dei beni che non vengono ceduti nella prospettazione del piano nell'ambito di una procedura concorsuale:

considerato che la **relazione del professionista**, dott. Alessandro Solidoro, attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices* e **che** la medesima relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto, soprattutto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione alla data del 23 maggio 2019 che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto;

considerato ulteriormente che la relazione appare, allo stato, sufficientemente coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società; che in particolare, trattandosi di concordato in continuità, gli argomenti svolti a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al **miglior interesse dei creditori** appaiono sufficientemente supportati. Ed infatti, pur apparendo difettare un'adeguata analisi di sensitività del piano (con particolare riguardo al minor prezzo di realizzo della partecipata francese), si osserva che è incontestabile che, in assenza dell'aumento di capitale e dei conseguenti flussi dallo stesso generati, la Società non sarebbe in grado di soddisfare per intero il ceto creditorio privilegiato, né tantomeno il ceto chirografario.

Evidenziato che, nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili.



Ritenuto che gli elementi evincibili dalla documentazione in atti a corredo della proposta concordataria, come migliorata con il piano depositato in data 20 dicembre 2019 (e relativa integrazione dell'attestazione), consentano di formulare, all'esito della cognizione sommaria propria della presente fase, un giudizio sostanzialmente positivo circa la fattibilità giuridica del piano

P.Q.M.

visto gli art. 160, 161, 163 e 166 l.fall.

- 1) **DICHIARA APERTA** la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa **I.N.C.A. INDUSTRIA NAZIONALE COSMETICI E AFFINI S.p.A.** (c.f. 00934360157);
- 2) **DELEGA** alla procedura la dott.ssa Ida Carnevale;
- 3) **ORDINA** la convocazione dell'adunanza dei creditori dinanzi al giudice delegato per la data del **4 novembre 2020 ore 10,00**, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza e del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato;
- 4) **RAMMENTA:**
 - a) che la relazione del Commissario Giudiziale *ex art. 172 l.fall.* dovrà essere depositata 45 giorni prima dell'adunanza in cancelleria e dovrà essere comunicata ai creditori;
 - b) che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione *ex art. 172 l.fall.* essendo tale modalità di voto incompatibile con un consenso informato
- 5) **DÀ ATTO** che il Commissario Giudiziale è già stato nominato nella persona del **dott. Leonardo Colombo**;
- 6) **STABILISCE** il termine di giorni quindici decorrenti da oggi per il deposito da parte della ricorrente della somma di euro 30.000, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.fall., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura, importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del Commissario Giudiziale e di ogni ulteriore onere di procedura, chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale *ex art. 180 l.fall.*;
- 7) **DISPONE** che la Società in concordato metta immediatamente a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.fall.;
- 8) **DISPONE** che la medesima concordataria consegni al Commissario Giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma l.fall.; che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l.fall.; e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l.fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;
- 9) **RAMMENTA:**

che ai sensi dell'articolo 16 *bis*, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, *“nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”*; e che pertanto i successivi atti (ovviamente non gli allegati) dovranno essere depositati in formato PDF.doc (file PDF nativo non acquisito a scansione), possibilmente accompagnati da una copia di cortesia (completa di allegati) per consentire agli altri membri del collegio l'esame di istanza ed allegati;



Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11 giugno 2020, svolta mediante videoconferenza.

Il Presidente

dott. Dario Giuseppe Papa

